

STUDIO LEGALE LOMBARDI

AVV. LUIGI LOMBARDI
AVV. LINA CITRIGNO
AVV. ALBINO COLUCCI
DOTT. PIERLUIGI CETRARO

Cosenza - Bologna, 23 novembre 2020

Autostrade per l'Italia s.p.a.
Espropri, convenzioni e patrimonio
Via A. Bergamini, n. 50
00159 ROMA

e, p.c.

Comune di Bologna
Dipartimento riqualificazione urbana
Piazza Liber Paradisus, n. 10
40129 BOLOGNA

RACCOMANDATA A.R.

anticipata via pec: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

alla c. a. Responsabile del procedimento ing. Carlo Miconi – DSVI/ECP/EPR

Oggetto: Autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto – Potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna – “Passante versione 2020”
Procedimento apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto comportante dichiarazione di pubblica utilità.
ditta da espropriare «Pozzi & Troti» s.p.a. (foglio 127, mappale 854, superficie mq. 1.113)

Nell’interesse e per incarico della «**Pozzi & Troti**» s.p.a., con sede in Bologna, Galleria Falcone Borsellino, n. 1 (il cui legale rappresentante rag. Paola Troti sottoscrive la presente per conferma), e con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto (di cui alla Vostra racc. a. r. del 23/9/2020), si formulano le seguenti

Osservazioni

1) Presa visione degli elaborati progettuali, occorre anzitutto premettere che l’area della quale – nell’ambito dei lavori di chiusura parziale dello svincolo 9 della Tangenziale di Bologna (consistenti nella sola eliminazione delle rampe a servizio della carreggiata sud), con la creazione di un parcheggio pubblico e di una pista ciclabile di collegamento con il nuovo parco San Donnino (interventi che peraltro non riguardano

STUDIO LEGALE LOMBARDI

AVV. LUIGI LOMBARDI
AVV. LINA CITRIGNO
AVV. ALBINO COLUCCI
DOTT. PIERLUIGI CETRARO

l'area di cui alla pct. 854 in oggetto, ma che saranno riservati ad aree già di proprietà del Comune di Bologna) – viene preannunciata l'espropriazione per pubblica utilità, è attualmente adibita dalla «Pozzi & Troti» s.p.a., società titolare di impresa operante nel campo dell'edilizia pubblica e privata, a deposito attrezzature di cantiere (gru, ponteggi, impianto di betonaggio, ecc.), in conformità a regolare autorizzazione del Comune di Bologna P.G. 56479/88 del 20/9/1989.

In considerazione di tale uso e della ottimale ubicazione dell'area ai fini indicati, la stessa costituisce un bene insostituibile per lo svolgimento dell'attività aziendale, sia perché essa serve quale luogo di stoccaggio delle attrezzature nelle varie fasi dei cantieri in corso di esecuzione o tra il termine di un cantiere e l'inizio di uno nuovo, sia perché la anzidetta società non dispone, allo stato, di altra area idonea al medesimo scopo.

Si rammenta, infine, che all'interno dell'area in parola trovasi un edificio di ridotte dimensioni, in origine rurale, di costruzione anteriore al 1940, anch'esso adibito a deposito di materiali e oggetto di ristrutturazione edilizia a seguito di DIA P.G. 120351/03 del 2/7/2003; tale immobile, ai sensi del vigente RUE del Comune di Bologna (cui la presente è altresì diretta per opportuna conoscenza), costituisce "edificio di interesse documentale" ed è pertanto incluso tra i fabbricati attestanti i caratteri peculiari del pregresso paesaggio urbano e rurale.

Ai sensi dell'art. 57 del medesimo RUE, gli interventi sui fabbricati di tale natura sono consentiti a condizione che ne sia mantenuta la persistenza ed in modo da conservarne i caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale, per cui non è ammessa la demolizione parziale o integrale, se non nei limiti che è superfluo richiamare in questa sede (prescrizione che ovviamente vincola anche l'Ente espropriante).

2) Ciò premesso, si rileva che dagli atti progettuali emerge che l'area in oggetto non appare destinata alla realizzazione di alcuna specifica opera di pubblica utilità, intesa come bene di cui la collettività possa direttamente e immediatamente fruire, bensì alla mera predisposizione di interventi di mitigazione ambientale, consistenti nella posa in opera di tappeto erboso (v. TAV. "AUA 0498"), oltre alla integrale (benché non motivata da ragioni di interesse pubblico) demolizione dell'esistente fabbricato, **intervento peraltro non ammesso - come detto - dal vigente RUE, e di cui sfugge, comunque, la necessità.**

A prescindere dalla legittimità di una siffatta espropriazione, la quale, **in assenza di opere**, sarebbe snaturata da mezzo a fine (v. sul punto Cons. di St., Sez. I, parere 25/5/2012, n. 2522), è dunque evidente, anche alla luce dei principi di proporzionalità e del minimo mezzo, cui deve ispirarsi l'operato della P. A. (specie quando si tratti, come nella

STUDIO LEGALE LOMBARDI

AVV. LUIGI LOMBARDI
AVV. LINA CITRIGNO
AVV. ALBINO COLUCCI
DOTT. PIERLUIGI CETRARO

specie, di sacrificare diritti di rango costituzionale, quale quello di proprietà e quello di impresa, tutelati rispettivamente dagli articoli 42 e 41 della Costituzione), che l'espropriazione sia uno strumento eccessivo rispetto alla finalità perseguita, dovendo l'Amministrazione "*valutare adeguatamente possibili soluzioni alternative, egualmente capaci di soddisfare l'interesse pubblico primario*" (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 30/3/2011 n. 601).

Nel caso in esame, quindi, si offre il diverso e altrettanto valido strumento costituito dalla adozione di determinate prescrizioni, alle quali il soggetto proprietario dell'area dovrà eventualmente attenersi nell'uso della stessa; prescrizioni, che la società è fin da ora disponibile a prendere in considerazione, purché le stesse siano ragionevoli e compatibili con l'attuale destinazione, in modo da non sacrificare il diritto di proprietà, poiché in tal caso la società dovrebbe trasferire altrove, a costi molto elevati (che finirebbero con il ricadere a carico dell'Ente espropriante, sotto forma di danni), le proprie attrezzature di cantiere.

E ciò, tanto più che l'attuale sistemazione dell'area in parola (su cui non vengono svolte lavorazioni pregiudizievoli per l'ambiente, trattandosi di mero deposito) si presta di per sé alla finalità di mitigazione ambientale, essendo il terreno permeabile e già dotato di tappeto erboso, oltre che di alberature di pregio, le quali fungono da schermo rispetto allo spazio circostante; inoltre, la sistemazione di progetto potrebbe consentire un percorso di accessibilità carraia all'area, senza necessità di nuove strade.

Si evidenzia, inoltre, che la presenza del piccolo fabbricato posto all'interno dell'area (di cui si è in precedenza detto) non è certamente in contrasto con la finalità di mitigazione ambientale, laddove, nella malaugurata ipotesi di espropriazione, è agevole prevedere che lo stesso, non potendo essere demolito, sarebbe destinato ad essere abbandonato, con il rischio di diventare in breve tempo fatiscente ed inquinante, anche in tal caso con un risultato in contrasto rispetto alle finalità perseguite dal progetto (che sono, in sintesi, quelle di realizzare una infrastruttura sostenibile sotto il profilo ambientale).

3) Fermo quanto fin qui osservato, non appare superfluo sottolineare, nel quadro di un rapporto collaborativo con l'Amministrazione espropriante, al quale tendono le presenti osservazioni, che non dovendo l'area di proprietà della società esponente essere utilizzata per la realizzazione di alcuna specifica opera, bensì ai fini di un mero intervento di mitigazione ambientale, lo strumento dell'espropriazione potrebbe rivelarsi illegittimo o quanto meno inopportuno, alla luce del principio - più volte affermato - in virtù del quale in tanto è consentita l'ablazione totale del diritto dominicale, in quanto la P. A. intenda realizzare un *quid novi*, incompatibile con la permanenza del bene di proprietà privata.

STUDIO LEGALE LOMBARDI

AVV. LUIGI LOMBARDI
AVV. LINA CITRIGNO
AVV. ALBINO COLUCCI
DOTT. PIERLUIGI CETRARO

Nel caso di specie, per contro, l'utilizzazione che la P. A. ha previsto per l'area in esame non sarebbe incompatibile con il mantenimento del diritto di proprietà e dell'attuale uso da parte della «Pozzi & Troti» (con eventuali prescrizioni, come si è accennato), il che renderebbe inutile il trasferimento coattivo del bene in favore della P. A.; quest'ultima, infatti, all'esito del necessario contraddittorio con il privato, non è tenuta ad azzerare in ogni caso le facoltà inerenti al diritto di proprietà (arg. dall'art. 44, c. 1, d.p.r. n. 327/2001), potendo avvalersi strumenti alternativi, di eguale efficacia.

Si richiama al riguardo il principio per cui *“l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera per soddisfare l'esigenza primaria ad essa riconnessa, debba correlarsi e confrontarsi con quello privato a non vedersi inutilmente o spropositatamente sacrificato da scelte irrazionali, ..., o peggio, contrastanti con i criteri e principi di correttezza, ragionevolezza, proporzionalità, attendibilità, coerenza dell'azione amministrativa”*, con l'ulteriore precisazione che *“è certamente vero che l'interesse del privato è secondario e recessivo rispetto all'esecuzione coattiva di opere pubbliche, ma, per una corretta lettura del principio di funzionalizzazione della proprietà privata scritto nell'art. 42 Cost., ciò è vero nella misura strettamente utile e necessaria alla cura dell'interesse generale primario; non in quella ritenuta soggettivamente ed unilateralmente più comoda (anche temporalmente) o percorribile dalla p.a.”* (Cons. Stato, Sez. IV, 27/01/2011, n. 632); e ciò, *“specialmente ove esistano situazioni di interesse qualificato nelle quali una determinata ma non ineludibile compressione del diritto di proprietà può implicare un sacrificio sproporzionato all'interesse pubblico”* (TAR Lazio, Latina, Sez. I, 6/12/2005, n. 1649).

4) Sulla base delle considerazioni che precedono, si chiede che il progetto dell'opera venga riesaminato nella parte anzidetta, escludendo dall'espropriazione l'area di proprietà della «Pozzi & Troti» s.p.a., ribadita la disponibilità di quest'ultima, rinunciando a qualsiasi indennizzo, a valutare l'esecuzione a propria e cura e spese, e nei termini che verranno eventualmente indicati, degli interventi necessari ai fini della prevista mitigazione ambientale (anche mediante la piantumazione di nuovi alberi ed eventuali altre opere di schermatura che verranno suggerite), purché non venga compromessa l'attuale destinazione dell'area.

Tale ipotesi non solo non contrasta con l'impostazione generale del progetto in tema di mitigazioni ambientali (v. punto 12 relazione), volta a garantire *“lo sviluppo equilibrato e sostenibile dell'intervento e dei suoi legami con il territorio”*, ma è anzi pienamente conforme ad essa e, in particolare, ai suggerimenti emergenti dalle numerose osservazioni del pubblico, acquisite anche in passato, le quali, quanto alla prevista parziale soppressione dello svincolo 9 della tangenziale, sollecitavano l'incremento delle aree vegetate e dei filari

STUDIO LEGALE LOMBARDI


AVV. LUIGI LOMBARDI
AVV. LINA CITRIGNO
AVV. ALBINO COLUCCI
DOTT. PIER LUIGI CETRARO

arborei ed arbustivi, per il cui miglioramento e potenziamento, relativamente all'area di cui trattasi, sussiste (ripetesi) la massima disponibilità.

Si osserva, altresì, che la proposta esclusione dall' espropriazione dell'area di proprietà della scrivente non pregiudica l'attuazione di alcun altro intervento progettuale.

Si chiede, infine, che - prima di assumere ogni altra determinazione - venga effettuato, ai fini degli approfondimenti del caso, un apposito sopralluogo, con la partecipazione dei tecnici della società esponente, sull'area in oggetto.

In attesa di riscontro, si porgo distinti saluti.



per conferma
(Pozzi & Troti s.p.a.)

- avv. Luigi Lombardi -


- avv. Stanislao De Santis -
